


Prot. 1859/2021



TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione III civile

SETTORE ESECUZIONI

Oggetto: "riassunzione" delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa.

Il Presidente della III Sezione Civile

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.128 del 22.6.2021 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'ultima proroga dell'art. 54 ter d.l. 18/2020, come modificato dall'art 13, comma 14, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, sono giunte a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti da parte di professionisti, interessati a conoscere l'interpretazione del Tribunale in ordine alla necessità o meno della presentazione di formale istanza di riassunzione nelle procedure interessate dalla sospensione ex art. 54 ter d.l. cit.

Questo Tribunale già nel provvedimento 4.1.2021, adottato dopo l'entrata in vigore del d.l 183/2020, aveva mostrato di aderire all'opinione giurisprudenziale di chi non riteneva indispensabile la proposizione di formale istanza di riassunzione, in ragione della natura "automatica" della sospensione, non necessitante di apposito provvedimento del giudice dell'esecuzione, posto che si era espressamente previsto che *"i delegati alla vendita potranno procedere alla pubblicazione degli avvisi di vendita relativi ad immobili abitati dai debitori nei trenta giorni successivi alla scadenza della proroga"*.

Si conferma pertanto, ad ulteriore chiarimento, che non si reputa indispensabile la proposizione di formale istanza di riassunzione (vieppiù nel termine perentorio del 30.6 p.v.), a cui comunque verrà dato seguito, qualora proposta.

I delegati alla vendita potranno pertanto procedere alla pubblicazione degli avvisi di vendita relativi ad immobili abitati dal debitore nei trenta giorni successivi alla scadenza della proroga, ovvero nell'eventuale diverso termine assegnato dal G.E.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali/Delegati alle vendite/Custodi/Periti stimatori, nonché, per conoscenza, al Presidente del Tribunale; ai locali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio Notarile, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria, Consiglio dell'Ordine dei Geometri, Consiglio dell'Ordine degli Architetti, anche affinché ne curino la diffusione tra gli iscritti.

Perugia, 28.6.2021

Il Presidente III Sezione

Dott.ssa Teresa Giardino

